

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono operate tenuto conto della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

In particolare ci si avvale della possibilità di apportare modifiche correttive ed integrative alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tale ultimo decreto aveva, infatti, apportato modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Le modifiche proposte tengono conto da un lato dell'esigenza di rimuovere i profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO), dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi.

In coerenza con quanto sopra, le modifiche proposte sono tese ad uniformare sul piano strettamente lessicale le singole disposizioni contenute nell'art. 34 a quelle della direttiva dalla quale originano, ma al contempo è stato ipotizzato l'arricchimento del testo con enunciati precettivi suggeriti espressamente dal Comitato per la Tutela dei minori, dotato di specifiche technicalità in materia.

Si è provveduto, inoltre, a sottolineare le diversità che emergono dalla direttiva tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (siano esse in chiaro o a pagamento) e quello inerente alle trasmissioni a non lineari (espressione equivalente a quella "a richiesta"), in particolare per ciò che attiene alla graduazione delle relative misure di regolamentazione specifica.

Il testo dell'articolo 34 e del comma 12 dell'art. 38 è stato sostituito integralmente per maggiore semplicità di lettura. **Il testo dell'articolo 44 è stato modificato.**

Si espone, peraltro, di seguito il dettaglio delle innovazioni sostanziali proposte:

### **Art. 1 (Modifica all'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)**

#### **Comma 1**

E' stato introdotto l'aggettivo "televisive" per qualificare le trasmissioni vietate, assente nel testo originario ma reputato meglio aderente al testo dell'art. 27 della direttiva n. 2010/13/UE.

E' stata, inoltre, individuata una tipologia nominata di trasmissioni gravemente nocive da assoggettare, secondo quanto indicato dal Comitato, a divieto assoluto (quelle prive di *nulla osta* ovvero vietate ai minori di 18 anni).

Si tratta, infatti, di regolamentazione specifica in ogni caso riservata alle competenze normative nazionali, cui pertiene la identificazione del concetto di "gravemente nocivo".

E' stato eliminato ogni riferimento, secondo le indicazioni emerse in sede europea, ai servizi ad accesso condizionato.

## **Comma 2**

Riguardo al principio della sottoposizione delle trasmissioni solo potenzialmente nocive, ma non in modo grave, a modalità specifiche idonee a garantire la tutela dei minori, si è ritenuto di introdurre la puntualizzazione “sia in chiaro sia a pagamento”, dal momento che entrambe le forme di messa a disposizione sono ipotizzabili per i servizi di media lineari.

## **Comma 3**

Il testo è stato sostituito in quanto comportante un’omogeneità di disciplina dei servizi lineari e di quelli a richiesta non in linea, come sottolineato alla Commissione europea, con il principio di graduazione che scaturisce dalla menzionata direttiva.

Si è, quindi, mantenuta la modalità di regolamentazione già prevista nell’originario comma 4 per i programmi vietati ai minori di anni 14, sottolineando – anche con lo spostamento al presente comma 3 del precedente comma 4 – che si tratta di regole riferibili ai soli servizi lineari.

## **Comma 4**

In relazione ai servizi a richiesta gravemente nocivi viene specificata, in maggiore aderenza all’art. 12 della direttiva, l’assenza di divieti analoghi a quelli di cui al comma 1 e la necessità di apposita regolamentazione delle modalità d’accesso.

## **Comma 5**

E’ stato recuperato il principio già contenuto nel comma 4 dell’art. 34, facendone oggetto di un comma autonomo ad applicazione generalizzata.

## **Comma 7 lett. a)**

Si è ritenuto di dover specificare che l’effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l’applicazione del comma 4.

## **Art. 2 - (Modifica all’art. 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)**

### **Comma 12**

Dal comma sono state eliminate le ambiguità concernenti la disciplina dei *trailers* inerenti alle opere di nazionalità europea. La novella risponde alle indicazioni ricevute in tal senso dalla Commissione europea.

Il testo del comma 12 è stato novellato per renderlo compatibile con le disposizioni della direttiva 2010/13/UE sui media audiovisivi. Il comma prevede che messaggi promozionali a favore dell’incremento della lettura ed i trailer cinematografici di origine europea siano esclusi dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario. L’esclusione è condizionata al fatto che la trasmissione sia operata da emittenti anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, gratuitamente o a condizioni di favore secondo quanto disposto dall’Autorità con procedure di co-regolamentazione.

### Art. 3 (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

#### Comma 1

Il comma contiene una modifica volta a consentire un ampliamento di previsioni del provvedimento attuativo ivi previsto, in modo da rafforzare, ferme restando le quote già previste dalla norma in favore delle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, con la fissazione di una specifica quota minima, gli obblighi di investimento in produzione cinematografica.

#### Comma 2

Nel comma si prevede la proposta di intervento sulle procedure di verifica del rispetto dei predetti obblighi, eliminando un connotato di debolezza delle stesse (presupposto dell'autocertificazione da parte delle emittenti tv ad essi tenute) e investendo anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico di un ruolo nell'adozione del relativo regolamento, che rimane in capo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

### Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

Viene prevista la clausola di invarianza finanziaria.

### Art. 5 -(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che il decreto possa entrare in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al fine di usufruire della delega di 24 mesi prevista dalla Legge Comunitaria 2008 per apportare le modifiche integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

## Relazione tecnico finanziaria

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.**

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Fermo restando quanto sopra chiarito, si evidenzia inoltre che, a garanzia dell'invarianza finanziaria, l'articolo 4 (Disposizioni finanziarie) dello schema di decreto legislativo in esame esplicitamente prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono quindi agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

X

Conto

## **Analisi tecnico-normativa**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è necessario per inserire disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Le modifiche proposte riguardano, in particolare, agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) e sono operate sulla base della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia dei servizi audiovisivi e radiofonici è disciplinata dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ridenominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. 88/2009)

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente la parziale correzione ed integrazione alla disciplina relativa ai servizi audiovisivi e radiofonici.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Gli interventi previsti nel decreto legislativo in parola si esplicano sul piano nazionale dell'attuazione di correttivi ed integrazioni alle vigenti disposizioni di legge che recepiscono norme comunitarie. Pertanto l'intervento, dettando la necessaria disciplina uniforme sul territorio nazionale, in materia di tutela dei minori e di messaggi promozionali, non invade le funzioni attribuite dall'art. 117, comma 2, della Costituzione alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Non si rilevano, altresì, profili di incompatibilità con le competenze degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa contenuta prevista dall'art. 1 della legge comunitaria 2008.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il presente schema di decreto legislativo non opera alcuna rilegificazione in materia. Poiché le modifiche e le integrazioni riguardano norme vigenti di rango primario, non risultano utilizzabili gli strumenti di delegificazione. È stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento sulla specifica disciplina.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento si è tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione sulla materia oggetto del decreto legislativo. Sulla materia è operativo il progetto pilota EU Pilot 1890/11/INSO.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

La normativa di cui allo schema di provvedimento è sottoposta ad osservazione da parte della Commissione Europea che ha avviato, nel 2011, un progetto pilota (EU Pilot 1890/11/INSO – Recepimento in Italia della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE – direttiva sui servizi audiovisivi).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il recepimento della direttiva è in linea con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni fornite nella materia regolamentata sono coerenti con le disposizioni di livello europeo.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi; la correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo organico rappresentato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente schema di decreto non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono nell'atto normativo in argomento disposizioni con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento non prevede l'adozione di successivi atti normativi attuativi ulteriori rispetto alla normativa vigente sottoposta a correttivo ed integrazione.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

## Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

### Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

*a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente:*

La materia dei servizi audiovisivi e radiofonici è disciplinata dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ridenominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (L. 88/2009)

La direttiva 2007/65/CE "Servizi di media audiovisivi" interviene sulla direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 con l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche per adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa. In particolare, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina.

Il decreto legislativo n. 44/2010, di attuazione della direttiva, ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo n. 177/2005, introducendo la nozione di "servizi di media audiovisivi e radiofonici", in luogo della formulazione di "radiotelevisione", e intervenendo su diversi aspetti della disciplina ivi prevista, quali: trasmissioni transfrontaliere, garanzie per gli utenti, limiti di affollamento pubblicitari, sponsorizzazioni, tutela dei minori, produzione audiovisiva europea.

*b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:*

Le disposizioni dell'intervento regolatorio hanno risposto a due principali criticità che sono emerse dall'analisi della normativa nazionale in vigore. Da un lato la presenza di profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO) e che pertanto hanno costituito oggetto di norme di carattere correttivo. Dall'altro cogliere l'opportunità di inserire alcune disposizioni di carattere integrativo.

Le modifiche proposte agli articoli 34, 38 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono operate tenuto conto della possibilità prevista dall'art. 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge

Comunitaria 2008 – di apportare modifiche integrative e correttive ai decreti legislativi di recepimento delle direttive contemplate dalla medesima legge.

*c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;*

Il principale problema formale da risolvere è quello di provvedere prima possibile all'ammodernamento della legislazione nazionale in particolare per quanto attiene agli aspetti della tutela dei minori proteggendoli dagli effetti nocivi dei programmi violenti o pornografici; della promozione della diversità culturale con particolare riguardo alla creazione di spazi a favore delle opere audiovisive europee e di valorizzare le opere cinematografiche di espressione originale in lingua italiana ovunque prodotte.

*d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;*

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nel correttivo alla direttiva comunitaria che si va ad attuare e consistono:

- nel breve periodo, nel rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso pilota (EU Pilot 1890/11/INSO – Recepimento in Italia della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE – direttiva sui servizi audiovisivi);
- a medio lungo termine nel cogliere i benefici derivanti dalla prevenzione rafforzata dei danni sui minori dovuti a programmazioni televisive nocive e pericolose, dalla promozione delle opere cinematografiche europee e dalla valorizzazione delle opere di espressione originale in lingua italiana, ovunque prodotte.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rilevante dalla diminuzione degli effetti nocivi sui minori derivanti dai programmi televisivi e dall'incremento delle opere cinematografiche in lingua italiana. Come parametro di riferimento temporale di partenza rilevano i dati in possesso del Comitato Media e Minori sono quelli disponibili al 31 dicembre 2011.

*e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;*

I destinatari diretti sono, da un lato, i fornitori dei servizi audiovisivi e radiofonici, le amministrazioni competenti per le relative attività di sorveglianza del mercato (Ministero dello sviluppo economico, Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le Comunicazioni, il Comitato Media e Minori a cui il Ministero dello sviluppo economico fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale).

I destinatari indiretti sono tutti i consumatori interessati alla normativa in questione.

## **Sezione 2. Le procedure di consultazione:**

La revisione del quadro normativo per i servizi audiovisivi è stata avviata, a livello europeo, nel 2002 e si è conclusa nel 2005. La Commissione ha allora predisposto un programma di lavoro volto ad avviare un dibattito sulla necessità di adattare modifiche al quadro normativo vigente a livello europeo, sulla scorta degli sviluppi dei mercati e delle tecnologie. Ha nel contempo avviato una consultazione pubblica che ha incluso anche audizioni pubbliche su diversi temi, fra i quali i temi oggetto dello schema di decreto in parola, ossia la tutela dei minori ed ordine pubblico e promozione della diversità culturale.

Sulla base delle risultanze è stata avviata una proposta di revisione della normativa su iniziativa della Commissione che ha portato all'adozione della nuova direttiva 2007/65/CE. Gli Stati membri hanno partecipato alla consultazione e alla fase ascendente di predisposizione della nuova normativa in materia di servizi audiovisivi attraverso rappresentanti istituzionali, le Amministrazioni interessate e gli operatori pubblici e privati del settore. Per l'Italia hanno partecipato, tra gli altri, Rai, Mediaset, Fieg, Telecom Italia e Università di Roma, FUB—MiSE.

Non è stato necessario ripetere la consultazione in fase di recepimento delle disposizioni correttive di cui al presente schema di decreto, non essendo prevista discrezionalità attuativa per le disposizioni correttive introdotte con l'intervento regolatorio, ed essendo al contempo sufficiente all'Amministrazione il complesso delle indicazioni e proposte già valutate al momento dell'adozione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. L'intervento regolatorio comunque ha tenuto conto delle osservazioni e delle richieste provenienti dal Comitato Media e Minori che ne ha condiviso il testo.

### **Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):**

L'opzione di non intervento comporterebbe il permanere delle problematiche sostanziali esposte, e pertanto, è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Infatti il suddetto caso pilota rappresenta una fase pre-contenziosa che, se disattesa, porta all'apertura di una procedura di infrazione.

### **Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:**

Per quanto attiene alle disposizioni correttive predisposte in base alle indicazioni formulate dalla Commissione europea sullo stato di recepimento nazionale della normativa dell'Unione Europea in materia di servizi audiovisivi, si evidenzia come al legislatore nazionale non siano state rimesse scelte discrezionali le quali sole avrebbero permesso la valutazione di eventuali opzioni alternative.

L'intervento regolatorio, in coerenza con quanto sopra, apporta modifiche condivise con il Comitato Media e Minori che ha considerato l'intervento una occasione importante per arricchire la normativa vigente. Il Comitato, dotato di specifiche competenze in materia, è l'organo deputato ad applicare il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Quest'ultimo, sottoscritto nel 2002 per volontà delle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, è stato recepito in via legislativa dalla legge di sistema 112/04, trasfusa nel Testo Unico di cui al Decreto legislativo 177/05, come modificato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

### **Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

#### *a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;*

Nessun particolare metodo di analisi è stato applicato in sede nazionale per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina si adegua a scelte i cui effetti sono stati già oggetto di analisi in sede europea e in quanto mira a sostanzialmente correggere e razionalizzare quelli derivanti dalla normativa vigente.

#### *b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;*

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Non incrementa l'impatto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle attività ma fornisce disposizioni che migliorano l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a correggere ed integrare adempimenti obbligatori derivanti da applicazione di atti comunitari. Le imprese saranno beneficiarie dall'intervento in quanto lo stesso non comporta costi aggiuntivi ma anzi stimola il mercato perché è volto a favorire la produzione delle imprese dei prodotti in lingua italiana.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi – a livello sociale - alla maggiore tutela dei minori con prevedibili effetti positivi sull'ordine pubblico interno; sul piano della promozione – benefici a livello culturale – dalla diffusione delle opere europee e di espressione originale in lingua italiana, ovunque prodotte.

*c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;*

Non vi sono nuovi obblighi informativi e pertanto non sono previsti nuovi costi amministrativi. Per quanto concerne gli obblighi informativi della normativa persistente gli stessi sono a tutela dell'interesse collettivo e non potevano essere ridotti. Comunque non superano i livelli minimi di regolazione comunitaria.

*d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;*

Non si è proceduto a nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva e dai successivi rilievi della Commissione.

*e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);*

Non sono presenti condizioni e fattori che possono incidere sull'attuazione dell'intervento in quanto questo non comporta spese per la finanza pubblica e, per quanto concerne i privati, non crea agli stessi costi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle strutture amministrative di vigilanza si è verificato che queste sono già in grado di dare attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e con le modalità già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla**

## **competitività del Paese:**

Si precisa che l'intervento normativo nazionale non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie né mantiene o introduce nuovi obblighi dal momento che trattasi di attuazione di correttivi alla normativa nazionale che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea nel suddetto caso pilota (EU Pilot 1890/11/INSO).

Per quanto attiene alla promozione delle opere europee dell'audiovisivo, l'intervento regolatorio, conformandosi alla regolazione comunitaria, avrà un impatto diretto sul rafforzamento del mercato, sotto il profilo della leale e corretta concorrenza fra operatori del settore dovuto all'incremento della circolazione di tali opere, anche in lingua italiana originale o tradotta. L'intervento regolatorio non comporta ulteriori oneri o appesantimenti di oneri per i cittadini e le imprese.

## **Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:**

*a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*

Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Comitato Media e Minori, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e le imprese per quanto di competenza.

*b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;*

Restando ferme le normali modalità dell'attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) e l'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia, le campagne informative saranno naturalmente concentrate sugli specifici fini previsti dalla presente normativa.

*c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Il rispetto degli obblighi in materia rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad un correttivo e ad una integrazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia. Pertanto sarà il Comitato ad effettuare il controllo ed il monitoraggio dell'intervento.

*d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;*

Non sono previsti meccanismi di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo. Si darà seguito ad eventuali modifiche di diretta derivazione da successive modifiche della direttiva recepita secondo le normali procedure.

Il Ministero dello Sviluppo Economico curerà la prevista VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

1. verifica dell'effettiva diminuzione dei danni derivanti ai minori da programmi televisivi nocivi e dannosi;
2. verifica dell'aumento e della valorizzazione della produzione di opere cinematografiche in lingua italiana originale, ovunque prodotte.